DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1970

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica francese per spese concernenti operazioni di riqualificazione e di nuova sistemazione effettuate dal « Ministère du travail, de l'emploi et de la population » e dall'« Office national d'immigration » (ONI)

(Fascicoli FSE nn. 6862, 6901, 6961, 69104, 69105, 7027, 7028)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/61/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che definisce le condizioni in cui si ravvisa la sistemazione di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

viste le richieste del 28 giugno 1968, del 21 gennaio, 18 luglio e 15 dicembre 1969 e del 4 giugno 1970, presentate dalla Repubblica francese al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione e di nuova sistemazione per un importo complessivo di FF 21.589.584,65,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [5],

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 novembre 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1, 3 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione e di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del « Ministère du travail, de l'emploi et de la population » e dell'« Office national d'immigration » (ONI), ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento, e che l'importo totale richiesto si ripartisce come segue :

Servizio o ente	*Importo richiesto*	
	riqualificazione	nuova sistemazione
Ministère du travail, de l'emploi et de la population	20.524.030,97 FF	873.854,82 FF
Office national d'immigration (ONI)		191.698,86 FF

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dagli articoli 20 e 21 del regolamento n. 9, e concernono operazioni terminate nel periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1968 incluso, sono state validamente presentate nei termini fissati dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi di fatto e contabili risulta che esse sono conformi alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con la riserva che, per quanto riguarda le richieste relative all'« Office national d'immigration » (ONI), diversi lavoratori

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(5) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

non erano stati rioccupati, dopo la loro nuova sistemazione, alle condizioni stabilite dall'articolo 7 di detto regolamento ; che per tali casi non può pertanto essere erogato un contributo del Fondo ;

considerando che al numero di tali casi, la cui percentuale è stata determinata in base ai risultati della verifica per sondaggio effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nelle richieste in questione un importo di FF 46.391,12 (ossia al 24,2 % dell'importo richiesto) ;

considerando che, di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per le spese sostenute dal ministero e dall'ente summenzionati, previa detrazione di un importo di FF 46.391,12, e che l'importo del contributo da concedere risulta fissato in FF 21.589.584,65 — FF 46.391,12 = FF 21.543.193,53 ;

considerando che il comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 10 novembre 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese e intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo alle spese sostenute dal « Ministère du travail de l'emploi et de la population » e dall'« Office national d'immigration » (ONI) per operazioni di riqualificazione e di nuova sistemazione terminate nel periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1968, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di FF 21.543.193,53. La parte delle richieste eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica francese a favore del ministero e dell'ente summenzionati è stabilito in FF 21.543.193,53 (equivalente a 3.878.728,22 unità di conto), ripartito come segue :

Servizio o ente	*Contributo concesso*	
	riqualificazione	nuova sistemazione
Ministère du travail, de l'emploi et de la population	20.524.030,97 FF	873.854,82 FF
Office national d'immigration (ONI)		145.307,74 FF
totale	20.524.030,97 FF	1.019.162,56 FF
	(3.695.233,86 u.c.)	(183.494,36 u.c.)

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI